



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1204 del 2022, proposto da Bengasi Battisti, Giovanni Berto, Paola Troncarelli e Paolo Nardi, rappresentati e difesi dall'avvocato Giovanni Galoppi, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;

contro

Comune di Corchiano, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuliano Gruner e Federico Dinelli, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;

nei confronti

Gianfranco Piergentili, non costituito in giudizio;

Pietro Piergentili, Giuseppe Bernabei, Nello Campana, Carola Nardi, Marisa Demarista Parretti, Mario Menicocci, Giantobia Sbarra e Riccardo Coppola, rappresentati e difesi dall'avvocato Giovanni Maria Caruso, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Seconda, n. 1080/2022, resa tra le parti;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Corchiano nonché dei signori Pietro Piergentili, Giuseppe Bernabei, Nello Campana, Carola Nardi, Marisa Demarista Parretti, Mario Menicocci, Giantobia Sbarra e Riccardo Coppola;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 novembre 2022 il Cons. Stefano Filippini;

Uditi per le parti gli avvocati Alberto Palmeri, in sostituzione dell'Avv. Giovanni Galoppi, Federico Dinelli e Giovanni Maria Caruso;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

All'esito delle elezioni comunali tenutesi nel Comune di Corchiano (VT) nelle date del 3 e 4 ottobre 2021, quanto al primo turno, e del 17 e 18 ottobre per il ballottaggio, è risultato eletto sindaco il candidato Gianfranco Piergentili, della lista n. 1 "Vivere Corchiano", prevalendo sull'altro candidato Bengasi Battisti sostenuto dalla lista n. 2 "Corchiano Bene Comune".

I sigg.ri Bengasi Battisti, Giovanni Berto, Paola Troncarelli e Paolo Nardi (gli ultimi tre nella qualità di candidati consiglieri eletti con la lista n. 2 e di cittadini elettori del Comune di Corchiano) hanno impugnato innanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio il verbale con cui l'adunanza dei presidenti di sezione del 18 ottobre 2021 ha proclamato gli eletti alla carica di sindaco e di consiglieri comunali.

I ricorrenti hanno esposto che le due liste concorrenti all'esito del primo turno elettorale del 3 e 4 ottobre 2021 avevano riportato lo stesso numero di voti (1141); che trattandosi di un comune con popolazione sino a 15.000 abitanti, nelle giornate

del 17 e 18 ottobre successivi si era tenuto il ballottaggio tra i due candidati, al termine del quale era risultato eletto sindaco il sig. Gianfranco Piergentili ed erano stati attribuiti n. 8 seggi su 12 ai candidati consiglieri comunali della lista “Vivere Corchiano”; che secondo i ricorrenti i risultati del primo turno elettorale erano illegittimi perché affetti da due irregolarità e cioè l’indebita ammissione al voto assistito di un elettore e l’incoerenza del verbale delle operazioni della prima sezione per quel che atteneva l’indicazione complessiva delle schede ricevute dal seggio e non utilizzate.

Si è costituito in giudizio il comune di Corchiano contestando l’ammissibilità e la fondatezza di entrambe le censure dispiegate dai ricorrenti e deducendo inoltre come l’azione intrapresa da questi ultimi fosse inammissibile per carenza di interesse, giacché il primo turno elettorale si era concluso con una situazione di perfetta parità tra le due liste e l’unico risultato utile che i ricorrenti avrebbero potuto conseguire era quello della ripetizione della competizione elettorale, esito da considerare già verificato perché al ballottaggio era prevalso il candidato sindaco Piergentili, con una ulteriore espressione di volontà da parte del corpo elettorale che non era stata fatta oggetto di alcuna censura.

Con ricorso incidentale i sigg.ri Pietro Piergentili, Giuseppe Bernabei, Nello Campana, Carola Nardi, Marisa Demarista Parretti, Mario Menicocci, Giantobia Sbarra e Riccardo Coppola – tutti candidati eletti a consiglieri comunali della lista “Vivere Corchiano” – hanno a loro volta impugnato il medesimo verbale di proclamazione degli eletti oggetto del ricorso principale nonché, al fine di salvaguardare la stabilità del risultato elettorale, il verbale dell’adunanza dei presidenti delle sezioni relativamente al primo turno elettorale. Al riguardo essi hanno censurato la decisione del presidente della prima sezione (nonché presidente dell’Adunanza dei presidenti di sezione) di procedere al riconteggio delle schede relative al primo turno, quando le schede delle sezioni erano già state inserite nelle buste sigillate ai sensi dell’art. 54, ultimo comma, del d.P.R. n. 570 del 1960, e quando era già stata scritta nel verbale la proclamazione dell’elezione del candidato

sindaco Piergentili; invero, tale operazione di riconteggio non avrebbe potuto essere svolta dal presidente dell'Adunanza in sede di proclamazione degli eletti poiché in quella occasione egli avrebbe solo dovuto riassumere i risultati degli scrutini già effettuati dalle varie sezioni, ma non certo modificarne il risultato. Aprendo le buste già sigillate e procedendo al riconteggio delle schede il presidente dell'Adunanza aveva provocato uno sviluppo anomalo del procedimento elettorale (riaprendo una fase, quale quella dello scrutinio, definitivamente conclusa), sostanziatosi nella sottrazione di un voto alla lista "Vivere Corchiano" (che secondo l'originale scrutinio prevaleva per 1142 a 1140), per attribuirlo a quella contrapposta, con l'effetto di ricondurre in parità (1141) l'esito del primo turno della competizione elettorale; in assenza delle suddette irregolarità, dunque, il sig. Piergentili sarebbe stato proclamato sindaco sin dal primo turno.

L'adito TAR con la sentenza segnata in epigrafe ha respinto il ricorso principale (in motivazione definendolo anche inammissibile) e dichiarato improcedibile il ricorso incidentale, con condanna dei ricorrenti principali alla rifusione delle spese di lite sia in favore del comune di Corchiano che dei ricorrenti incidentali. In particolare ha ritenuto:

- quanto alla doglianza dei ricorrenti principali relativa alla illegittima ammissione al voto assistito di un elettore (peraltro congiunto di una candidata della lista dei controinteressati), che avrebbe alterato l'esito elettorale della prima tornata (conclusasi in parità e che, invece, avrebbe dovuto – eliminando il voto illegittimo – concludersi a favore della lista ricorrente), che trattavasi di motivo inammissibile per due ordini di ragioni: innanzitutto perché non risultava possibile attribuire un esito inequivocabile al voto espresso dall'elettore che si riteneva essere stato illegittimamente ammesso al voto assistito, con la conseguenza che *“l'eventualmente illegittima ammissione di un elettore al voto assistito potrebbe comportare solamente un annullamento complessivo dell'intero esito elettorale ai fini di una sua ripetizione. Ma tale effetto, (.....) , si è già verificato in quanto, a*

seguito del risultato di parità tra le liste nella prima tornata elettorale (.....) si è tenuto il ballottaggio tra le stesse liste ed il risultato elettorale è stato, in questo caso, univoco. In altri termini, il risultato preso di mira dai ricorrenti (.....) – volto ad ottenere la ripetizione della consultazione elettorale – è già stato conseguito per effetto del turno di ballottaggio tenutosi il 17 e 18 ottobre 2021 che ha visto prevalere il sig. Piergentili e che non è stato fatto oggetto di doglianza alcuna dagli esponenti della lista “Corchiano Bene Comune” se non in via meramente consequenziale ai vizi della prima fase (e nei relativi limiti); in secondo luogo perché, non essendosi fatta questione di attribuzione di specifici voti all’uno o all’altro candidato, il vizio dedotto, in quanto incidente su di una condizione di parità di risultato elettorale (1141 voti per ciascuno dei due contendenti), poteva solo portare alla ripetizione complessiva delle operazioni elettorali, evenienza tuttavia che doveva ritenersi già sostanzialmente verificata tramite il ballottaggio, avendo il corpo elettorale già rinnovato una propria scelta tra i (medesimi) candidati, scelta che, sotto il profilo dei vizi dedotti, era del tutto autonoma rispetto alla precedente. Era pertanto carente l’interesse dei ricorrenti in ordine alla questione in parola, non potendo gli stessi ottenere nulla di più di quanto non avessero già conseguito quale effetto “naturale” della situazione di parità risultata al primo turno;

- quanto al secondo motivo di censura, l’errata quantificazione del numero delle schede pervenute al seggio e non autenticate, attesa la piena coincidenza tra schede consegnate e schede votate, non aveva avuto alcuna incidenza sull’esito elettorale;
- da tanto conseguiva anche l’improcedibilità per difetto di interesse del ricorso incidentale.

Con rituale atto di appello gli originari ricorrenti, premessa la ricostruzione degli apetti predetti, hanno chiesto la riforma della sentenza impugnata, lamentandone l’erroneità per i seguenti due profili:

- con riferimento all’ammissione al voto assistito al primo turno di un elettore, nonno di un candidato consigliere della lista n. 1 Vivere Corchiano (affetto da

“disorientamento spazio temporale”), la patologia certificata doveva ritenersi di natura “psichica” e non poteva quindi legittimare quella particolare modalità di voto (ammessa per le sole patologie comportanti invalidità fisica); inoltre la certificazione medica in base alla quale era avvenuta l’ammissione al voto assistito non era stata redatta dallo specifico medico designato dalla ASL, come previsto dalla legge elettorale. A tanto doveva conseguire la dichiarazione di illegittimità del voto espresso dall’elettore in questione, con conseguente esclusione dai conteggi del primo turno del voto stesso; e, non potendosi attribuire ad alcun candidato il voto illegittimo, doveva necessariamente disporsi l’annullamento complessivo dell’intero primo turno, il cui esito (parità di voti tra i candidati) risultava comunque travolto dall’esclusione di un voto, a chiunque attribuito; né l’avvenuto ballottaggio poteva ritenersi un valido equipollente, attesi i plurimi profili di differenza esistenti tra i due istituti;

- con riferimento al ricorso incidentale di primo grado (la cui tematica era rimasta inesplorata dal primo giudice per difetto di interesse), esso era inammissibile infondata atteso che dinanzi all’Adunanza dei presidenti non si era svolto alcun nuovo scrutinio delle schede del primo turno, ma un semplice riconteggio dei voti; né i controinteressati avevano mai chiesto la rivalutazione dello spostamento di voto operato in sede di Adunanza dei presidenti.

Con atto di appello incidentale i consiglieri comunali controinteressati hanno riproposto il motivo di ricorso incidentale di primo grado, deducendo che il riconteggio delle schede operato al termine del primo turno elettorale in sede di Adunanza dei presidenti era avvenuto quando le schede erano già state sigillate all’interno delle buste delle Sezioni 1, 2 e 3 ed in ogni caso il riconteggio era risultato immotivato e ingiustificato; con la conseguenza che l’appellato Piergentili avrebbe dovuto risultare eletto sin dal primo turno, in quanto lo spostamento (con attribuzione aggiuntiva) di un voto alla lista a sostegno del Bengasi Battisti, dopo che quel voto in sede di scrutinio di seggio era stato attribuito alla lista

dell'appellato Piergentili, sostanzialmente aveva comportato un nuovo e illegittimo scrutinio, non già un mero riconteggio.

Si è costituito anche in appello il Comune, contrastando il gravame principale ed evidenziando il preminente rilievo dell'interesse alla stabilità del risultato elettorale, con la conseguenza che le regole formali contenute nella disciplina di settore devono considerarsi strumentali, in guisa che la loro violazione diviene significativa solo ove si dimostri una sostanziale inattendibilità del risultato finale, evenienza che nella specie non ricorre.

Con ordinanza istruttoria resa è stata disposta:

- l'acquisizione di una relazione, da redigere a cura della Prefettura UTG di Viterbo e del Comune di Corchiano, ricostruttiva sia della vicenda relativa alla ammissione al voto assistito dell'elettore affetto da disorientamento, sia della dinamica delle operazioni di riconteggio delle schede in sede di Adunanza dei presidenti delle Sezioni elettorali;

- verifica ai sensi dell'art. 66 cod. proc. amm., a cura del Prefetto di Viterbo o di funzionario da lui delegato, avente ad oggetto *“il riconteggio dei voti riportati dai due candidati sindaco nella tornata elettorale del 3-4.10.2021”*.

Con successiva ordinanza è stata autorizzata una proroga del termine fissato per la verifica.

All'esito del compimento degli incombenzi disposti dall'Ufficio sono state depositate le relazioni richieste.

Con ricorso per motivi aggiunti di appello incidentale gli appellanti incidentali hanno lamentato l'illegittima estensione in sede di verifica del *thema decidendum*, perché sarebbe stato demandato al verificatore un nuovo scrutinio dei voti riportati nel primo turno elettorale, mai richiesto da alcuna delle parti in causa, che non hanno contestato alcuna specifica attribuzione di voto, ma solamente la ritenuta illegittima ammissione di un elettore al voto assistito; per effetto di tale indebito ampliamento del perimetro della domanda, il verificatore ha illegittimamente proceduto a nuovo scrutinio, facendo prevalere il Bengasi Battisti

già al primo turno (e ciò in quanto vengono esclusi dal computo dei voti attribuiti al Piergentili due provenienti dalla Sez. 1 e altri due della Sez. 2), giungendo a tale risultato con decisioni di attribuzione dei voti tutte specificamente contrastate con i predetti nuovi motivi di appello incidentale.

E' seguito il deposito di ulteriori memorie difensive.

Sulle difese e conclusioni in atti la controversia è stata trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 15 novembre 2022 .

DIRITTO

Gli appelli principali e incidentali, ancorché parzialmente fondati nel merito, risultano comunque inammissibili per difetto di un apprezzabile interesse giuridicamente rilevante alla stregua delle considerazioni che seguono.

L'istruttoria collegiale disposta con ordinanza del 12 maggio 2022 ha avuto come obiettivo la ricostruzione sia della vicenda relativa alla ammissione, nel primo turno elettorale, di un elettore al voto assistito, sia della dinamica e delle modalità in cui, in sede di Adunanza dei presidenti di seggio al termine del primo turno, si è proceduto alla modificazione dell'esito elettorale del primo scrutinio e già verbalizzato tramite la modulistica d'uso; rispetto alla seconda tematica, attesa anche la diversità delle ricostruzioni proposte in merito dalle parti (invero, secondo gli appellanti principali, a seguito della richiesta di riconteggio avanzata dai rappresentanti della lista n. 2 "Corchiano Bene Comune", era stato riscontrato che una delle schede valide si trovava "fuori posto", in quanto un voto destinato al Bengasi Battisti "*era stato inserito per errore nella fascetta con le schede valide del candidato Sig. Piergentili, e ciò aveva erroneamente condotto a scrivere sul verbale 1142 voti per la lista n. 1 "Vivere Corchiano" e 1140 voti per la lista n. 2 "Corchiano Bene Comune"*-cfr. pag. 21 dell'appello principale-; mentre, secondo gli appellanti incidentali, quando le schede delle sezioni erano già state inserite nelle buste sigillate ai sensi dell'art. 54, ultimo comma, del d.P.R. n. 570 del 1960, e quando era già stata scritta nel verbale la proclamazione dell'elezione del

candidato Piergentili, è stato effettuato, da parte dell'Adunanza dei presidenti di seggio, un nuovo scrutinio, non già un semplice riconteggio delle schede già contenute nelle buste, all'esito del quale si è deciso di spostare l'attribuzione di un voto dal Piergentili al Bengasi Battisti), si è stimato necessario procedere, tramite verifica, *“al riconteggio dei voti riportati nella predetta tornata del 3-4.10.2021”*. Con tale provvedimento in presenza di un minimo (o nullo) scarto di voti tra i candidati e della contrastante ricostruzione dei fatti ad opera delle parti è stata ritenuta necessario verificare il conteggio delle schede per come già attribuite e chiarire l'esatta dinamica di quella fase elettorale che aveva visto modificare il risultato del primo scrutinio di seggio; non è stato invece disposto alcun ulteriore *“scrutinio”* delle schede in assenza peraltro di qualsiasi motivo di impugnazione attinente alla attribuzione ad uno o all'altro candidato di una determinata scheda.

Ciò posto, come correttamente evidenziato anche dalle parti appellate, che hanno proposto motivi aggiunti di appello incidentale al riguardo, devono ritenersi invalidi e inutilizzabili i risultati della verifica relativi all'esito del nuovo scrutinio operato sulle schede del primo turno, mai richiesto ed esulante dal perimetro della domanda di parte.

Decisivi sono invece risultati gli esiti dei chiarimenti forniti dal Comune (poi confluiti nella relazione di verifica) e dalla Prefettura in ordine alle questioni che erano l'effettivo oggetto dell'approfondimento istruttorio (cfr. note del Comune e della Prefettura, in atti, richiamate dalla relazione di verifica).

Infatti, quanto al profilo della ammissione al voto assistito di un determinato elettore al primo turno (ben individuato per nome e cognome), le risultanze convergono nell'evidenziare che, previa riapertura della busta n. 5/COM della Sezione n. 1, è stato rinvenuto il certificato medico (datato 23 settembre 2021) relativo all'elettore in questione; si è così accertato, per quanto risulta in questa sede dirimente, che l'ammissione al voto assistito di detto elettore è avvenuta sulla base di un certificato rilasciato da un medico di base e non già dal medico designato dalla ASL, in violazione di quanto espressamente prescritto dall'art. 41

del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (Testo Unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali). Si è quindi trattato di una ammissione al voto illegittima.

Quanto poi alla ricostruzione della dinamica e degli eventi verificatisi all'Assemblea dei presidenti di seggio all'esito dello scrutinio del 4 ottobre 2021, l'attività istruttoria ha evidenziato, anche in base ai contributi forniti dalle relazioni redatte dal Comune di Corchiano e tramite l'acquisizione di copia dei verbali di interrogatorio rilasciati dai presidenti di seggio all'Autorità giudiziaria penale (risultando aperto un parallelo procedimento di indagine sulla medesima vicenda), che tutte le fonti informative convergono nel dimostrare che, pur in assenza di formali contestazioni sui voti assegnati in esito allo scrutinio di seggio, l'Adunanza dei presidenti, dopo aver verbalizzato la proclamazione del Sindaco Gianfranco Piergentili con 1142 voti rispetto ai 1140 del candidato Battisti Bengasi, ha deciso, per effetto di pressioni esterne, di effettuare un "riconteggio" di tutti i voti assegnati, procedendo alla riapertura dei plichi contenenti le schede, che erano stati già sigillati (nei casi delle Sezioni nn. 2 e 3 perfino già riposti nell'auto in dotazione del Comune per il loro trasferimento presso il Tribunale di Viterbo). Tale verifica in realtà è però andata oltre il mero "riconteggio", essendosi proceduto ad un nuovo scrutinio delle schede, posto che, per quanto emerge dalle convergenti dichiarazioni rilasciate all'Autorità inquirente da parte dei presidenti di seggio, nel corso del riesame collegiale dei voti validi della sezione n. 1 (ad opera dei tre presidenti di seggio e verosimilmente alla presenza anche del segretario della prima sezione e di alcuni tra scrutatori e rappresentanti di lista) si è ritenuto che una delle schede originariamente attribuita al candidato Piergentili andasse invece attribuita al candidato Battisti (e ciò poiché al primo spoglio sarebbe sfuggito un segno a forma di "X" apposto sul simbolo della lista n. 2; in particolare, in quella scheda figurava l'indicazione del nominativo di uno dei candidati della lista n. 1 in corrispondenza dello spazio ad essa riservato, ma anche un segno "X" in

corrispondenza del simbolo della lista avversaria); tale differente attribuzione del voto ha portato alla variazione dei risultati rispetto al conteggio precedente, nonché alla mancata proclamazione del Sindaco eletto, atteso che il nuovo risultato conduceva alla parità di voti tra i candidati; alla luce di tale sviluppo, è stato quindi rettificato anche il verbale della sezione n. 1 (previa riapertura del relativo plico), nonostante che la copia dello stesso fosse già stata inviata in Prefettura e quindi conservasse inalterata la precedente attestazione dei risultati; all'esito, l'Adunanza dei presidenti ha anche provveduto a redigere un nuovo verbale di adunanza (essendo la stessa stata interrotta per effettuare il nuovo scrutinio) compilando due fogli di carta diversi dal modello prestampato, nei quali si è annotato quello che era successo, proclamando il nuovo risultato (e cioè la parità dei voti e l'esigenza del ballottaggio).

Da tale ricostruzione fattuale, rimasta incontrastata dalle parti, emerge la sostanziale fondatezza della dinamica degli eventi posta a base del motivo di appello incidentale (e dei primi due di quelli aggiunti), nel senso che risulta accertata la violazione delle regole di funzionamento dell'Adunanza dei Presidenti (art. 67 del D.P.R. n. 570/1960) -la quale può solo riassumere i risultati degli scrutini delle varie sezioni senza poterne modificare il risultato-, nonché di quelle sulla competenza rispetto allo scrutinio (art. 54 del D.P.R. n. 570/1960), sulla regolare custodia delle schede elettorali e sul divieto di riapertura, nella fase in questione, dei plichi elettorali.

Di conseguenza, anche il "riconteggio" operato dall'Adunanza dei presidenti in data 4 ottobre 2021 deve ritenersi illegittimo.

Posto tutto ciò, è ora possibile passare alla disamina dei motivi di appello.

Al riguardo, avendo l'istruttoria acclarato che la modifica dell'iniziale esito dello scrutinio del primo turno (che vedeva vittorioso Piergentili per 1142 a 1140) è avvenuta in forza di una illegittima rinnovazione dello scrutinio ad opera di organo incompetente e in violazione della previsione di cui all'art.67 del d.P.R. n. 570 del 1960, risulta del tutto evidente che il legittimo risultato del primo turno elettorale

possa essere solo quello che vedeva prevalere per due voti il Piergentili (per 1142 contro 1140).

Gli appellanti principali non hanno interesse rispetto al gravame proposto poiché, pur essendo emersa l'illegittimità di quella singola ammissione al voto assistito dagli stessi dedotta sin dal primo grado, anche a volere (e per pura ipotesi) attribuire al Piergentili il voto invalido da sottrarre (ma così non è, risultando impossibile conoscere il candidato che ha beneficiario di quel voto), l'esito di soccombenza del Bengasi Battisti, sin dal primo turno (anche solo per un voto), resterebbe comunque inalterato e intangibile, attesa l'assenza di qualsiasi motivo di tempestiva impugnazione rispetto alle attribuzioni dei voti operate in sede di scrutinio del turno elettorale del 3-4 ottobre 2021.

Analogamente è a dirsi per i consiglieri comunali appellati rispetto alla proposizione dell'appello incidentale; pur a fronte della fondatezza di tale motivo di gravame, occorre considerare che il candidato Sindaco Piergentili è comunque prevalso (anche) al turno di ballottaggio, sicchè non è dato cogliere quale sia l'interesse degli appellati predetti rispetto alla declaratoria di invalidità della decisione che ha condotto al ballottaggio per l'elezione del Sindaco; del resto, nelle conclusioni stesse dell'atto di gravame incidentale si legge che quel ricorso è definito come "paralizzante", volto, cioè, a privare di utilità l'eventuale accoglimento del ricorso principale, e comunque non propone domande diverse da quella di dichiarare inammissibile e/o infondato l'appello principale, anche come conseguenza dell'accoglimento dell'appello incidentale.

In definitiva, come già indicato, risultano inammissibili sia l'appello principale che quello incidentale, ivi compresi i motivi aggiunti all'appello incidentale.

Ricorrono evidenti ragioni per disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti, mentre quelle della verifica – che saranno liquidate allorquando il verificatore avrà depositato la relativa nota spese - vanno poste a carico degli appellanti principali e di quelli incidentali al 50% ciascuno.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando, dichiara inammissibili l'appello principale e quello incidentale, ivi compresi i motivi aggiunti all'appello incidentale.

Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.

Pone le spese di verifica, che saranno liquidate allorquando il verificatore avrà depositato la relativa nota spese, a carico degli appellanti principali e di quelli incidentali al 50% ciascuno.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 novembre 2022 con l'intervento dei magistrati:

Carlo Saltelli, Presidente

Antonella Manzione, Consigliere

Giancarlo Carmelo Pezzuto, Consigliere

Fabrizio D'Alessandri, Consigliere

Stefano Filippini, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Stefano Filippini

IL PRESIDENTE
Carlo Saltelli

IL SEGRETARIO